



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI”
CATANIA**

PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ESPERITA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B) E C. 6 DEL D.LGS. 50/2016, ATTRAVERSO IL RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – GESTITO DA CONSIP S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO PER TRE ANNI DEL SERVIZIO TRASLOCHI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE “GARIBALDI”

CIG: 8491072E44

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

L'affidamento ha per oggetto in un lotto unico ed indivisibile lo smontaggio, l'imballaggio, il trasporto ed il rimontaggio, di tutti gli oggetti, attrezzature e quant'altro potrà formare oggetto di trasloco/consegna/trasferimento, ivi comprese le apparecchiature e i macchinari sanitari, per i quali, laddove necessitato per la peculiarità degli stessi o per volontà della ditta fornitrice, potrà solamente escludersi lo smontaggio ed il rimontaggio, che verrà eseguito dalla ditta fornitrice delle apparecchiature.

Il trasloco potrà avvenire sia all'interno del medesimo Presidio Ospedaliero sia da un Presidio Ospedaliero all'altro.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede oltre al trasloco di una stanza vuota per pieno di area amministrativa o di area sanitaria, il trasloco di singoli beni che qui di seguito si elencano:

➤ MATERIALE TIPICO DI AREA AMMINISTRATIVA E SANITARIA:

- 1) Scrivania;
- 2) Cassettiera;
- 3) Tavolo;
- 4) Poltrona;
- 5) Divano;
- 6) Sedia;
- 7) Libreria;
- 8) Armadio a 2 Ante;
- 9) Mobile Basso;
- 10) Scaffalatura Metallica 1/m x 2,5/m;
- 11) Frigorifero;
- 12) Computer, Compreso di monitor, Stampante, Tastiera ed Accessori ;
- 13) Fotocopiatrice;
- 14) Fax;
- 15) Apparecchio Telefonico;
- 16) Calcolatrice;
- 17) Cestini Spazzatura;
- 18) Attaccapanni;
- 19) Lampada da Tavolo o Piantana;
- 20) Poggiapiedi;



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

21) Cartella Archivio (con o senza lacci) dorso sino a cm 20 contenente documenti cartacei.

➤ **MATERIALE TIPICO DI AREA SANITARIA:**

- 22) Letto;
- 23) Comodino;
- 24) Poltrona relax;
- 25) Sedia a rotelle;
- 26) Armadietto spogliatoio;
- 27) Armadietto;
- 28) Apparecchiatura/Attrezzature sanitaria fino a 200kg;
- 29) Apparecchiatura/Attrezzature sanitaria superiore a 200kg.

N.B. Si precisa che l'elenco di cui sopra, non è esaustivo di tutti i beni dell'ARNAS Garibaldi. Laddove si dovrà eseguire il trasloco di un bene non previsto, si procederà per bene analogo previsto nell'elenco di cui sopra, applicando il relativo prezzo offerto.

A. MATERIALE DA CASERMAGGIO CON RITIRO MAGAZZINO GENERALE UBICATO AL P.O. GARIBALDI DI NESIMA E CON CONSEGNA ALLE UNITÀ OPERATIVE E UFFICI AMMINISTRATIVI - BANCALÈ o quantitativo omologo forfettariamente pari a circa 1 metro cubo, con ritiro presso magazzino e relativa consegna a destinazione.

Per quest'ultimo servizio, di cui alla lett. C., si precisa che trattasi di un servizio eventuale; pertanto verrà richiesto solamente laddove l'ARNAS Garibaldi riterrà necessario avvalersi.

Per tale servizio l'operatore economico dovrà formulare con costi separati, il costo per singolo servizio. Si precisa, altresì, che il costo di detto servizio non incide sulla valutazione dell'offerta economica.

ART. 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. **la data degli interventi** verrà di volta in volta comunicata con ordinativo di fornitura trasmesso a mezzo fax dal Settore Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda, con un preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data di esecuzione del servizio, riducibile del 50% in caso di estrema urgenza.
2. **la Ditta dovrà eseguire il servizio afferente i traslochi** con propri automezzi regolarmente autorizzati, attrezzati con montacarichi e con tutto quanto occorre per eseguire il servizio a regola d'arte, utilizzando personale altamente specializzato e qualificato e regolarmente assunto. Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi alla normativa antinfortunistica attualmente vigente e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza.
3. **Tutto il personale** adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della ditta appaltatrice e dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni di servizio richieste. La ditta appaltatrice dovrà osservare nei confronti dei propri



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative previste e vigenti in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro.

4. **Tutte le attrezzature** nonché i materiali necessari che verranno utilizzati per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni, dovranno essere acquistate a cura e spese dell'aggiudicatario, senza alcun onere a carico della stazione appaltante.
5. **Il prezzo offerto** si intende remunerativo e comprensivo di ogni e qualsiasi onere per l'espletamento del servizio a regola d'arte compresi gli oneri per la sicurezza.
6. **Sopralluogo:** la ditta concorrente potrà eseguire un sopralluogo di massima, al fine di poter rilevare tutte le condizioni locali e le circostanze generali e contrattuali che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il sopralluogo di volta in volta in occasione dell'affidamento del singolo trasloco.

ART. 4 **RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

E' obbligo dell'operatore economico impiegare per il servizio mezzi dotati d'idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi comprensiva anche dei danni arrecati dall'uso di eventuali accessori.

L'aggiudicatario è quindi tenuto a presentare copia di tale copertura assicurativa e nel caso in cui gli accessori non siano dotati di tale copertura è tenuto a sottoscrivere la polizza aggiuntiva da presentare all'ARNAS Garibaldi.

- 1) Responsabilità civile e assicurazione:
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l'ARNAS Garibaldi, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'ARNAS ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ARNAS ed a terzi, ed è tenuto, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d'ordine interno che fossero comunicate dall'ARNAS medesima.
1. Fermo restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all'espletamento del servizio in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall'esecuzione del servizio, per un importo non inferiore per sinistro a € 2.000.000,00; per persona di € 1.000.000,00; per cose di € 500.000,00 - e una validità pari alla durata del presente contratto, attraverso polizza RCT/RCO da cui si evinca chiaramente la clausola di copertura assicurativa a favore del presente appalto da consegnare all'ARNAS prima della stipula del contratto.
- 2) Responsabilità del fornitore:



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

Il fornitore si impegna a fornire il servizio richiesto nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. È obbligo del fornitore avere tutte le abilitazioni normativamente richieste per l'esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all'esecuzione dei servizi.

Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel Capitolato Speciale di Appalto e le disposizioni di ordine interno comunicate dall'ARNAS e ad adottare ogni precauzione necessaria ad evitare danni a persone e cose. Restano a carico del fornitore tutti gli oneri necessari a riparare i danni eventualmente arrecati nell'esecuzione dei servizi; il fornitore è altresì responsabile per i danni eventualmente cagionati dal proprio personale in servizio, a dipendenti dell'ARNAS o a terzi.

3) Obblighi nei confronti del personale dipendente:

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'ARNAS Garibaldi da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo o disciplinare da parte dell'ARNAS Garibaldi. Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno o l'applicazione delle penali, l'ARNAS Garibaldi potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

- 2.** L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro dovesse accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
- 3.** L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'utilizzo del servizio solamente quando ne avrà necessità.

ART. 5

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, (RUP) nominato dall'Azienda, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto, nonché, su proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

(DEC), le eventuali modifiche, integrazioni, estensioni, proroghe, applicazione di penali e risoluzione del contratto stesso.

Per la corretta esecuzione dell'appalto e della gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, il DECavrà, tra gli altri, i seguenti compiti:

- ✓ Vigilare sulla corretta esecuzione, predisporre gli ordini, relazionare al RUP sullo svolgimento della fornitura, comunicare tempestivamente al RUP gli eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.
- ✓ Curare i rapporti operativi con l'aggiudicatario;
- ✓ Vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, sulla qualità, intesa come aderenza e conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e nel capitolato speciale di Appalto ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta e verificarne i risultati;
- ✓ Il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- ✓ Regolarizzare, mediante l'apposizione del visto, tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario, per la loro successiva liquidazione.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama il Titolo III^A, Capo I^A del Decreto 7/03/2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ART. 6 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto, peraltro oggetto di offerta da parte dell'Operatore Economico, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a. in caso di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto alla data stabilita nell'ordine a firma del DEC o al diverso termine riprogrammato, per ogni giorno lavorativo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare del Contratto al netto dell'IVA.
- b. Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella esecuzione del servizio comporti delle conseguenze gravi sull'attività sanitaria dell'U.O. o sull'attività dell'Ufficio, l'Azienda si riserva, oltre che all'applicazione della prevista penale di cui al superiore punto a., di procedere ad affidare il servizio ad altro operatore economico a prescindere dal prezzo praticabile, che garantisca l'immediata esecuzione del servizio. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Le contestazioni dei disservizi devono essere formulate all'operatore economico formalmente a mezzo pec.

Le controdeduzioni, indirizzate al seguente indirizzo: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it, devono essere acquisite entro e non oltre 5 giorni lavorativi dall'acquisizione della contestazione, cui farà fede il report di avvenuta consegna alla casella pec dell'operatore economico.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

La verifica della corretta esecuzione del servizio è di competenza del DEC, il quale dovrà rilasciare ad esecuzione del servizio eseguito, attestazione di buona esecuzione del servizio, controfirmata dal Responsabile dell'U.O. trasferita.

L'esito favorevole del servizio eseguito non esonera, comunque, l'operatore economico aggiudicatario dalla garanzia prestata, a termine di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che i beni traslocati hanno subito un danno per colpa dell'operatore economico aggiudicatario, quest'ultimo dovrà attivare per mezzo dell'Assicuratore, le procedure finalizzate al risarcimento del danno causato.

ART. 7 RECESSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi aziendali, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione del servizio appaltato.

La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della Ditta appaltatrice, l'ARNAS Garibaldi potrà dichiarare risolto il contratto, avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la Ditta incorra in uno degli inadempimenti sotto indicati:

1. mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta per la stipula del contratto o ad altro titolo;
2. in applicazione della vigente normativa antimafia;
3. espletamento del servizio in difformità con quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto o dalle disposizioni scritte impartite dal DEC;
4. nel caso di cessione o subappalto non autorizzati da quest'Azienda;
5. nel caso in cui, dopo due formali richiami, la Ditta non rispetti le clausole contrattuali;
6. in caso di reiterati disservizi in numero di cinque dall'inizio dell'affidamento, contestati all'operatore economico aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" CATANIA

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'operatore economico, della dichiarazione con la quale l'ARNAS Garibaldi comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione del contratto, l'ARNAS Garibaldi incamererà a titolo di penale e di indennizzo la cauzione definitiva prestata, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto, come disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 8 PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
- L'operatore economico aggiudicatario presenterà fattura posticipata a seguito dell'esecuzione del servizio reso di cui all'ordinativo di esecuzione emesso da questa ARNAS Garibaldi e dovrà riportare sulle fatture emesse a fronte del servizio reso, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza su richiesta della stazione appaltante, pena l'irricevibilità delle stesse.
- La violazione degli obblighi di cui alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari determina la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
- Ai sensi della medesima normativa, la ditta aggiudicataria dovrà, pena la risoluzione del contratto:
 - comunicare il conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
 - comunicare, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- I corrispettivi si riferiscono alle forniture eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L'ARNAS Garibaldi corrisponderà alla ditta l'importo delle fatture presentate, procedendo al relativo pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previo controllo circa la regolarità e conformità del servizio di che trattasi e di regolare esecuzione da parte del DEC.
- il termine di pagamento verrà sospeso in caso che siano pervenute all'Ufficio preposto alla liquidazione, formali segnalazioni da parte del DEC, di disservizi circa l'espletamento del servizio in quanto non espletato nel rispetto delle norme previste nel Capitolato Speciale di Appalto e nella Lettera Contratto.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI” CATANIA

- La liquidazione delle fatture sarà subordinata, altresì, ai sensi della normativa vigente in materia, all’acquisizione del DURC regolare attraverso lo sportello telematico dedicato degli Istituti previdenziali ed assistenziali.

ART. 9

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, punto 2), del citato Regolamento UE, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti previsti;
- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d).

Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania, nella persona del Legale Rappresentante.

Il Responsabile del trattamento dei dati acquisiti in occasione della presente procedura di gara è l’Ing. Vitale Salvatore.

Il Responsabile aziendale della protezione dei dati è il dott. Davide Morales.

ART. 10

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto si applicano le disposizioni contenute nella Parte VI, Titolo I, Capo II del Codice degli Appalti cui si rinvia.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

Qualora non si addivene ad una soluzione bonaria della controversia, il foro competente è quello di Catania.

ART. 11
CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente CSA e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del Codice dei Contratti, ovvero del Codice Civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.